

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI E LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione delle tasse annuali da parte degli iscritti all'OMCeO di Campobasso, nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura per il relativo recupero.

2. Funzione della tassa

Le tasse annuali dovute da ciascun iscritto costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

3. Obbligatorietà

La tassa di iscrizione ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo fa nascere a favore dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione essa è dovuta per l'intero anno. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

4. Determinazione della Tassa

La tassa annuale a carico degli iscritti è determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946, come modificato dalla legge 3/2018.

La sua misura può anche essere diversificata a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi.

5. Comunicazioni

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, dell'importo della tassa a valere per l'anno corrente e delle modalità di pagamento.

L'avviso di pagamento della tassa annuale sarà inviato all'indirizzo di residenza comunicato all'Ordine dall'iscritto o al suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che gli iscritti sono tenuti ad attivare e comunicare all'Ordine.

L'iscritto è in ogni caso tenuto al versamento della tassa annuale alla prescritta scadenza anche in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, dovendo attingere tutte le relative informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine o presso la Segreteria.

6. Modalità di pagamento

Salvo diverse successive determinazioni, il pagamento della tassa annuale dovrà avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando esclusivamente il sistema pagoPA (art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012), tramite i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al sistema, come ad esempio:

- presso le agenzie della banca
- utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

- presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- presso gli uffici postali.

7. Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo dell'iscritto determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della tassa annuale a far data dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di pagamento relativamente all'anno in cui è avvenuta la ~~richiesta di~~ cancellazione.

La cancellazione su richiesta dell'interessato non può aver luogo se l'iscritto non è in regola con il pagamento di tutte le quote pregresse della tassa di iscrizione.

In caso di decesso dell'iscritto, la cancellazione decorre sempre dalla data dell'evento, anche nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi, i quali, pertanto, risulteranno obbligati al pagamento delle sole quote dovute dall'iscritto fino all'anno del decesso.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili da parte dell'iscritto comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data della sentenza che l'abbia disposta.

Il mancato pagamento della tassa annuale degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'albo. Al contrario, darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

8. Trasferimento

E' precluso il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con il pagamento delle tasse annuali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.

9. Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale la tassa annuale è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'iscrizione all'Albo, ma impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

10. Ritardato versamento

Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di versamento della tassa annuale senza che l'iscritto vi abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviargli un sollecito di pagamento tramite PEC, PEO o posta prioritaria.

In caso d'invio del sollecito di pagamento l'importo dovuto sarà maggiorato delle spese amministrative, pari a euro 10,00.

11. Mancato pagamento

Entro la prima settimana di luglio di ogni anno, il Presidente dell'Ordine provvederà a convocare, tramite raccomandata a.r. o PEC, gli iscritti morosi, ai fini della cancellazione dall'albo professionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46, come modificato dalla legge 3/2018.

La cancellazione per morosità verrà pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo l'audizione dell'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi art. 6, comma 2, D.Lgs. C.P.S. n. 233/46.

La delibera di cancellazione per morosità diviene esecutiva decorso il termine trenta giorni dalla sua comunicazione tramite raccomandata a.r. o PEC senza che l'interessato abbia proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

12. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento della tassa annuale con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

13. Inesigibilità

La tassa annuale dovuta dall'iscritto può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio Direttivo, che ometterà conseguentemente ogni iniziativa finalizzata al recupero, nei seguenti casi:

- decesso in assenza di eredi;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni.

14. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso nella seduta del 20 maggio 2021, con delibera n. 59, entrerà in vigore dopo l'approvazione della FNOMCeO, ai sensi dell'art. 35 del DPR 221/1950, e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ordine (<https://www.ordinedeimedici.cb.it/>) nella sezione Amministrazione trasparente.



OMCeOCampobasso

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

DELIBERAZIONE N. 59/CD/2021 DEL 20/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI E LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Campobasso, riunitosi in videoconferenza nella seduta del 20/05/2021, così costituito:

Nome e cognome	Carica	Presente	Assente
Giuseppe De Gregorio	Presidente	X	
Giulietta Terranova	VicePresidente	X	
Michela Musacchio	Segretario	X	
Sergio Torrente	Tesoriere	X	
Biagio Apollonio	Componente		X
Giuseppe Cofelice	Componente		X
Domenico Coloccia	Componente (odont.)	X	
Carolina De Vincenzo	Componente	X	
Laura Di Florio	Componente	X	
Federico Di Renzo	Componente	X	
Paola Di Rocco	Componente	X	
Antonella Giordano	Componente	X	
Angelo Marcheggiani	Componente		X
Cesare Mariotti	Componente	X	
Paolo Scarano	Componente	X	
Maria Grazia Terpolilli	Componente (odont.)	X	
Giovina Vincelli	Componente	X	

prende in esame, per le determinazioni di competenza, l'argomento di cui in oggetto.

Premesso che il D.L.C.P.S. n. 233/1946, recante norme per la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, prevede il versamento da parte degli iscritti di una tassa annuale, anche diversificata in base alle rispettive condizioni economiche, finalizzata a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali

dell'Ente, la quale è assimilata ad un tributo, con conseguente applicazione della relativa normativa in materia di riscossione;

rilevato che più elementi concorrono a ritardare ovvero ad eludere il versamento della tassa da parte degli iscritti, il che comporta per l'Ordine problemi di gestione ed un aggravio di attività, con ulteriori oneri per il recupero delle quote non versate;

preso atto che la Federazione Nazionale è intervenuta in argomento, invitando gli Ordini a prevedere una maggiorazione a carico degli iscritti morosi quale rimborso forfettario per le spese amministrative sostenute dall'Ente ai fini della riscossione della tassa annuale;

ritenuta l'opportunità di adottare un regolamento che disciplini gli aspetti relativi al versamento ed al recupero della tassa di iscrizione, allo scopo di renderne più efficace la riscossione e di dare attuazione alle direttive della Federazione Nazionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;

con votazione espressa all'unanimità dei presenti,


DELIBERA

di adottare il "REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI E LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO" allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

di sottoporre il suddetto regolamento alla preventiva approvazione della FNOMCeO, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 221/50.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Michela Musacchio



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe De Gregorio

